



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

Deliberazione del Commissario Prefettizio

N. 6 DEL 15-03-2016

OGGETTO: Imposta Unica Comunale – aliquote e tariffe per l'anno 2016

L'anno duemilasedici addì quindici del mese di marzo, alle ore 16.30, presso la Sede Municipale, il Commissario Prefettizio, dott. Domenico Roncagli - assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42, D.Lgs. 267/2000 - con l'assistenza del Segretario Comunale, avv. Gianpietro Natalino, ha adottato la deliberazione in oggetto;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Richiamato il Decreto di S.E. il Prefetto di Como, del 10.03.2016, in atti dell'intestato Ente al prot. n. 1971/2016, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto, Dott. Domenico Roncagli, è stato nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Porlezza;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato, altresì, quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Dato atto che l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili -escluse le abitazioni principali- e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato, altresì che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** risulta basata su una disciplina che sostanzialmente prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento;

Valutato che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà mantenere affiancate alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base alla quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Visto che il Comune di Porlezza rientra nell'elenco dei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che quindi i terreni agricoli del Comune di Porlezza sono esenti IMU;

Considerato che:

- con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il relativo presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e

di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille,;
- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- come sopra richiamato, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il successivo comma 678, di detto art.1, prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può **comunque eccedere il limite dell'1 per mille;**
- sempre l'art.1, il comma 681, prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- inoltre, il comma 682 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:
 - a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 16, dell'art.1 della Legge, 28/12/2015 n° 208, pubblicata sulla G.U. 30/12/2015; (Legge stabilità 2016), che testualmente recita: -Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».-;

Ritenuto di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI			
			SPESA 2015
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA			183.000,00
TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE			0,00
ILLUMINAZIONE STRADALE E PUBBLICA			152.000,00
SERVIZI CIMITERALI			0,00
SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE			250.00,00
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI			220.000,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			0,0
SERVIZIO DI TUTELA DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI			0,00
TOTALE			805.000,00

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013, prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Ritenuto, di poter confermare, per l'anno 2016, le aliquote TASI stabilite nel 2015, per le fattispecie non esenti;

Valutato, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, che:

- la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
- in tal senso, la TARI continua a prevedere:
 - l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
 - il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;

- b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
 - a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
 - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il successivo comma 683 di detto art.1 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Preso atto che, con propria precedente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2016 e che lo stesso viene espressamente richiamato nella presente deliberazione;

Considerato che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comportando come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;
- la Legge 68/2014 ha aggiunto al comma 652 il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

Considerato, peraltro, che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della Tares 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

Valutato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi

dell'art. 21 del Regolamento IUC – componente TARI-, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, **maggiorata sino al 100%**;

Richiamati, a fronte di tali disposizioni, gli allegati costituiscono i prospetti delle categorie e delle tariffe che il Comune intende approvare per l'anno 2016;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

Ritenuto inoltre necessario, opportune ed equo stabilire che, qualora l'ammontare del tributo complessivamente dovuto da un soggetto passivo, sia uguale o superiore a 500,00, su richiesta del contribuente, il versamento può essere rateizzato con un piano di rientro che, in ogni caso, deve prevedere un massimo di 04 rate e concludersi entro un anno dal termine stabilito per il versamento dell'acconto;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, IUC, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI), adottato con propria deliberazione n.17 in data 31-7-2014;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 27.10.2012 con cui è stato approvato il regolamento IMU;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al parere del Revisore del Conto;

Visto ed applicato il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147**bis** del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

- di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016;

Imposta Municipale Propria (Imu)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	7,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat.D	7,60 per mille, di cui 7,60 per mille riservato esclusivamente allo Stato

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 per mille

- di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, la quota di imposta a carico dell'occupante sarà pari a **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti con la TASI è pari al 86,80%.
- di determinare per l'anno 2016 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), come da allegati;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	16 ottobre
	Saldo	16 dicembre

- di dare atto che la riscossione della TARI dovrà essere ordinariamente effettuata in n. 02 rate, e che, qualora l'ammontare del tributo complessivamente dovuto da un soggetto passivo, sia uguale o superiore a € 500,00, su richiesta del contribuente, il versamento può essere rateizzato con un piano di

rientro che, in ogni caso, deve prevedere un massimo di 04 rate e concludersi entro un anno dal termine stabilito per il versamento dell'acconto;

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'imposta unica comunale IUC al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 466 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre, il Commissario Prefettizio - assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42, D.Lgs. 267/2000 -, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000

Comune di PORLEZZA

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenz a
Famiglie di 1 componente non residente	206	11.063,00	8,2%	53,7	0,84	0,80	0,4223	22,68	54,56	54,56	77,23
Famiglie di 1 componente	713	55.973,00	28,4%	78,5	0,84	0,80	0,4223	33,15	54,56	54,56	87,71
Famiglie di 2 componenti non residenti	72	5.614,00	2,9%	78,0	0,98	1,60	0,4927	38,41	109,11	54,56	147,53
Famiglie di 2 componenti	563	57.428,00	22,4%	102,0	0,98	1,60	0,4927	50,25	109,11	54,56	159,37
Famiglie di 3 componenti non residenti	44	4.024,00	1,8%	91,5	1,08	2,00	0,5429	49,65	136,39	45,46	186,04
Famiglie di 3 componenti	413	43.726,00	16,5%	105,9	1,08	2,00	0,5429	57,48	136,39	45,46	193,87
Famiglie di 4 componenti non residenti	75	10.704,00	3,0%	142,7	1,16	2,60	0,5831	83,23	177,31	44,33	260,53
Famiglie di 4 componenti	323	39.408,00	12,9%	122,0	1,16	2,20	0,5831	71,15	150,03	37,51	221,18
Famiglie di 5 componenti non residenti	0	0,00	0,0%	0,0	1,24	3,20	0,6234	-	218,23	43,65	218,23
Famiglie di 5 componenti	68	7.837,00	2,7%	115,3	1,24	2,90	0,6234	71,84	197,77	39,55	269,61
Famiglie di 6 o più componenti non residenti	0	0,00	0,0%	0,0	1,30	3,70	0,6535	-	252,32	42,05	252,32
Famiglie di 6 o più componenti	31	8.404,00	1,2%	271,1	1,30	3,40	0,6535	177,17	231,87	38,64	409,03
Totale	2.508	244.181,00	100%	97,4		Media	0,583141		Media	58,91	

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Prefettizio
F.to Dott. Domenico Roncagli

Il Segretario Comunale
F.to avv. Gianpietro Natalino

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
avv. Gianpietro Natalino